

AVVISO

**DI COSTITUZIONE, GESTIONE E UTILIZZO
DELL'ALBO DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI
PER L'AFFIDAMENTO AFFIDAMENTO DI
LAVORI EX D. LGS. 18 MAGGIO 2001 N. 228**



**CONSORZIO
BONIFICA
MARCHE**

Approvato con delibera Consiglio di Amministrazione n. 1130 del 09/06/2025

COSTITUZIONE, GESTIONE E UTILIZZO DELL'ALBO DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PER L'AFFIDAMENTO AFFIDAMENTO DI LAVORI EX D. LGS. 18 MAGGIO 2001 N. 228

Art. 1 - Oggetto

E' indetto il presente avviso volto a raccogliere le istanze degli imprenditori agricoli (di seguito denominati anche operatori economici) che, in possesso dei requisiti di seguito specificati, sono interessati a far parte dell'Albo al quale il Consorzio di Bonifica delle Marche potrà attingere per affidare agli stessi i lavori ai sensi del D.Lgs. n. 228/2001 e del Regolamento di cui il Consorzio stesso è al riguardo dotato.

Art. 2 - Normativa di riferimento

Il presente avviso si ispira, in termini di modalità di costituzione, formazione e gestione dell'Albo in oggetto, alle pertinenti prescrizioni del Codice degli appalti di cui al D.Lgs. n. 36/2023 (*"Codice dei contratti pubblici"*), nonché- segnatamente - all'Allegato II. 1 - *"Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea"*.

Art. 3 - Lavori

Il Consorzio di Bonifica delle Marche può affidare agli imprenditori agricoli iscritti all'Albo la realizzazione di opere di bonifica di tipo agricolo, consistenti - a titolo esemplificativo e non esaustivo - in: pulizia e taglio della vegetazione in alveo e sulle sponde di corsi d'acqua, canali e opere irrigue; piccole riprese da frane alle sponde e canali; rimozione di parziali interrimenti dei fondi dei canali; attività varie di manutenzione alle opere idrauliche.

Le soglie per i lavori affidabili ai sensi del pertinente Regolamento, in deroga alle previsioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023, sono le seguenti:

- a) per ogni imprenditore singolo possono essere stipulati contratti d'appalto di importo annuale non superiore a € 50.000,00;
- b) per ogni forma associata di imprenditori agricoli possono essere stipulati contratti d'appalto di importo annuale non superiore a € 300.000,00.

Le somme si intendono al netto dell'IVA.

Art. 4 - Soggetti ammessi. Requisiti per l'iscrizione.

Possono presentare istanza di iscrizione tutti gli operatori economici, in forma singola o in forma associata che sono:

- consorziati/contribuenti del Consorzio di Bonifica delle Marche [oppure]
- che hanno sede legale all'interno del perimetro di contribuenza di competenza del Consorzio di Bonifica delle Marche, ancorché non consorziati.

Un imprenditore agricolo non può presentare contemporaneamente domanda come singolo e in forma associata.

Fermi i requisiti imprescindibili di cui dianzi, saranno inseriti in Albo gli operatori economici in possesso dei requisiti e delle capacità di seguito specificati:

Requisiti di idoneità professionale:

- a) qualifica di imprenditore agricolo, *ex art.* 2135 c.c. ed *ex art.* 1, D. Lgs. n. 228/2001;
- b) iscrizione al Registro delle Imprese (CCIAA) come esercizio di attività agricola nella sezione speciale, con codici ATECO che cominciano con 01 e/o 02;

Requisiti generali di ordine morale:

- a) insussistenza delle cause di esclusione, *ex artt.* 94 e 95, D. Lgs. n. 36/2023.

I soggetti iscritti all'Albo sono tenuti a dare tempestiva comunicazione al Consorzio in merito alle modifiche e/o variazioni in ordine al possesso dei requisiti e capacità di cui al presente articolo.

Art. 5 - Istanza di iscrizione e rinvio alla piattaforma elettronica di negoziazione

Le istanze di iscrizione nell'Albo sono formulate attraverso la piattaforma elettronica di negoziazione in uso al Consorzio di Bonifica delle Marche, raggiungibile all'indirizzo <https://albo-imprenditori-agricoli.bonificamarche.it/>.

Il modulo è istanza di iscrizione e contiene al suo interno anche dichiarazioni cumulative e sostitutive di atto notorio in merito al possesso di requisiti e capacità di cui al precedente art. 4.

A questo riguardo, per la sua compilazione integrale e conseguente presentazione, si richiama l'attenzione a quanto contenuto all'art. 76, DPR n. 445/2000, secondo il quale la dichiarazione mendace, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Il Consorzio procede a eseguire i controlli d'ufficio, a campione, in ordine alla verifica del possesso di requisiti e capacità dichiarati da tutti gli imprenditori agricoli ai fini della prima iscrizione all'Albo.

Il Consorzio procederà con successivi controlli d'ufficio atti a verificare il permanere dei requisiti e delle capacità dichiarati all'atto di iscrizione, con cadenza almeno annuale e per un campione di operatori economici corrispondente minimo al 3% di tutti gli iscritti.

Alla domanda di iscrizione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) autodichiarazione riportante i terreni ove l'azienda esercita la propria attività;
- b) autodichiarazione su status aziendale e obblighi D.Lgs. 81/2008;
- c) elenco dei mezzi e relativi attestati delle attrezzature di proprietà dell'azienda.

Art. 6 - Durata di validità dell'iscrizione all'Albo e aggiornamento annuale - Comprensori

L'iscrizione all'Albo ha validità quinquennale e l'aggiornamento ha cadenza annuale. In particolare, entro il 31 dicembre di ogni anno il Responsabile Unico del Progetto competente per l'affidamento dei lavori di cui al pertinente Regolamento approva l'aggiornamento dell'elenco degli imprenditori agricoli che abbiano presentato domanda entro il 30 novembre e che risultino idonei in base ai requisiti richiesti. Lo stesso Responsabile Unico del Progetto cura le eventuali cancellazioni.

Con l'iscrizione all'Albo, è altresì individuato il comprensorio, o i comprensori prevalenti, entro i quali ogni imprenditore agricolo può eseguire i lavori.

Art. 7 - Esame delle istanze presentate. Sub-procedimento di verifica del possesso dei requisiti e capacità dichiarati. Costituzione dell'elenco.

Il Responsabile Unico del Progetto competente per l'affidamento dei lavori di cui al pertinente Regolamento e competente per la tenuta dell'Albo, in uno o più giorni successivi a quello fissato per la scadenza utile alla prima iscrizione, procede all'esame delle istanze presentate ed all'analisi della documentazione trasmessa da parte degli operatori economici.

Qualora il Consorzio dovesse procedere a richieste di integrazione documentale, non saranno concessi termini superiori a dieci giorni naturali e consecutivi per eventuali integrazioni.

Trascorso infruttuosamente tale termine, l'operatore economico che avrà presentato l'istanza incompleta e/o carente non sarà inserito in Albo.

Il Responsabile del Procedimento procederà a attivare d'ufficio - a campione - i controlli previsti dalla normativa vigente finalizzati alla verifica del possesso dei requisiti e delle capacità dichiarati dagli imprenditori agricoli, ai fini della prima iscrizione in Albo. Successivi controlli in ordine alla verifica del possesso dei requisiti generali e speciali degli operatori economici iscritti saranno attivati a campione durante il corso di validità dell'elenco come sopra indicato.

Ove le verifiche e gli accertamenti attivati d'ufficio non confermino il possesso di tutti i requisiti e capacità dichiarati in sede di istanza di iscrizione, non si procederà all'iscrizione all'Albo.

Il Responsabile del Procedimento procederà alla cancellazione dall'Albo, nei seguenti casi:

1. d'ufficio, per mancanza - anche sopravvenuta - del possesso di uno dei requisiti generali e/o speciali di cui all'art. 4 del presente avviso, anche riscontrata in occasione di specifiche e differenti procedure di affidamento attivate dall'Ente;
2. d'ufficio, per falsa dichiarazione in merito al possesso dei requisiti e capacità dichiarati nel format di istanza e dichiarazioni cumulative;
3. su richiesta dell'operatore economico interessato;
4. d'ufficio, degli operatori economici che abbiano eseguito prestazioni contrattuali con grave negligenza e/o malafede, ovvero in caso di grave errore nell'esercizio delle attività professionali;
5. d'ufficio, degli operatori economici per i quali sia stata accertata la mancanza delle disposizioni di sicurezza nel corso dell'esecuzione di attività commissionate dall'Ente;
6. d'ufficio, degli operatori economici che hanno eseguito prestazioni contrattuali insoddisfacenti.

La costituzione, l'aggiornamento e le cancellazioni dall'Albo avvengono con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica delle Marche.

Art. 8 - Ulteriori indicazioni.

Ai fini della presente procedura di costituzione e gestione dell'Albo degli imprenditori agricoli, il Responsabile del Procedimento è il Direttore Dott.ssa Antonella Valenti, ex art. 15, D. Lgs. n. 36/2023, raggiungibile al numero 072131002 oppure tramite e-mail antonella.valenti@bonificamarche.it.

Il Consorzio di Bonifica delle Marche è il titolare del trattamento dei dati.

Il Consorzio tratterà i dati personali conferiti dagli Operatori Economici con modalità prevalentemente informatiche e telematiche per le finalità previste dal Reg. 2016/679/UE (GDPR) ed in particolare per: l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, l'adempimento degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 36/2023 ed alla normativa in materia di anticorruzione e trasparenza. I dati saranno comunicati, per la verifica dei requisiti di legge, agli Enti Pubblici previsti dalla normativa, saranno pubblicati sul sito internet dell'Ente ed in Banche Dati Nazionali e potranno essere trasmessi ad altri soggetti in particolare in caso di accesso ai documenti amministrativi.

Gli interessati, nei casi previsti dalla normativa, possono esercitare i diritti di cui all'art 15 e ss del GDPR.

Maggiori chiarimenti e precisazioni sono riportati nell'informativa completa pubblicata sul sito internet del Consorzio.